

Edilizia libera, Decreto Siccità: vasche di raccolta per acqua piovana installabili senza permessi

Le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, potranno quindi essere realizzate come attività di edilizia libera

Matteo Peppucci

Segnaliamo una recentissima integrazione all'elenco delle attività edilizie assentibili in edilizia libera (art.6 Del dpr 380/2001 - Testo Unico Edilizia) frutto di quanto disposto dal decreto-legge 39/2023, cd.

"Decreto Siccità".

In virtù di quanto disposto dall'art.6 del DL 39/2023, infatti, all'art.6, comma 1, del dpr 380/2001, dopo la lettera e-quinquies) viene aggiunta la lettera e-sexies), la quale prevede che "le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato".

Anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, potranno quindi essere realizzate come attività di edilizia libera, ovverosia senza bisogno di alcuna comunicazione o autorizzazione edilizia.

Fonte: <https://www.ingenio-web.it/articoli/edilizia-libera-decreto-siccita-vasche-di-raccolta-per-acqua-piovana-installabili-senza-permessi/>

Comune di Bra - Comune di Bra

Edilizia libera: inserimento realizzazione di vasche piovane uso agricolo

Attività produttive

Edilizia 09/05/2023

Allo scopo di fronteggiare l'emergenza idrica il Governo ha predisposto varie misure per agevolare gli interventi necessari. Tra queste misure vi è pure l'inserimento tra le attività di edilizia libera la realizzazione di vasche piovane ad uso agricolo.

Per rientrare in questa tipologia è necessario che siano rispettate due condizioni:

1. Che siano finalizzate ad attività agricole
2. Che raccolgano un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato

Tale disposizione è stata inserita nel D.L. 14-4-2023 n. 39

"Disposizioni urgenti per il contrasto

della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"

che ha apportato una modifica al DPR 380/2001 inserendo tra le attività di edilizia libera elencate all'art. 6 comma 1 "le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato".

In riferimento alle suddette modifiche è stato aggiornato (per i Comuni che lo utilizzano) il

modello compilabile online di Attività di Edilizia Libera (art. 6, c. 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) presente sui portali SUE e SUAP.

Testo del D.L. 39/2023

Fonte: https://hosting.pa-online.it/004029/su_news/edilizia-libera-inserimento-realizzazione-di-vasche-piovane-uso-agricolo/

Vasche di raccolta acque piovane per uso agricolo: nuove semplificazioni edilizie.

di Redazione tecnica - 09/06/2023

In un Paese in continua emergenza, senza alcuna capacità di pianificare correttamente le attività di gestione e manutenzione dei territori, l'unica tecnica legislativa rimasta è il Decreto Legge: un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo e convertito dal Parlamento, mediante il quale spesso (troppo spesso) si interviene definendo le regole per l'edilizia, i bonus fiscali, i lavori pubblici...tutti comparti dove sarebbe necessario avere orizzonti temporali a medio-lungo termine e maggior restabilità normativa.

Testo Unico Edilizia e Decreto Siccità

Considerato poi che il Decreto Legge è diventato uno strumento normativo che contiene di tutto e di più, è così che ad ogni Consiglio dei Ministri occorre sempre fare molta attenzione. Ogni Decreto Legge ed ogni legge di conversione potrebbero essere momenti in cui una norma fondamentale per il nostro lavoro potrebbe essere cambiata.

Quello descritto è un modus operandi che accade regolarmente, come con il Decreto Legge 14 aprile 2023, n. 39 (Decreto Siccità) recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" la cui legge di conversione sarà votata in questi giorni con un voto di fiducia al Governo (anche questo un classico italiano).

La versione iniziale del D.L. n. 39/2023, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023, conteneva una modifica all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 con l'aggiunta della seguente lettera e-sexis):

"le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato".

In questo modo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato rientrano tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (edilizia libera).

La conversione in legge

In sede di conversione in legge, all'art. 6 del D.L. n.39/2023 è stato aggiunto il comma 1-bis che dispone: Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma

1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia

Le opere di cui al punto A.19 dell'Allegato A annesso al D.P.R. n. 31/2017 sono le seguenti:

A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podere e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.

Si tratta, dunque, di interventi che potranno essere realizzati in edilizia libera.

Fonte: <https://www.lavoripubblici.it/news/amp/vasche-raccolta-acque-piovane-uso-agricolo-nuove-semplificazioni-edilizie-31223>

Vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo: una nuova ipotesi di attività edilizia libera

Il nuovo Decreto Siccità dispone che anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo rientrino nell'edilizia libera. I requisiti che devono avere, i precedenti legislativi e prime considerazioni legali su questa novità.

L'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 39/2023 (c.d. *Decreto Siccità* >> *ne abbiamo parlato in [questo articolo](#)*) ha introdotto la **nuova lettera e-sexies** al comma 1 dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), con cui si dispone che rientra nell'**attività edilizia libera** la realizzazione di **“vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivati”**.

La nuova norma pone subito un primo dubbio (nonché spunto di riflessione): posto che già l'art. 6, comma 1, lett. e-ter), considera liberamente realizzabili le “vasche di raccolta delle acque” correlate alle “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni”, **perché il legislatore ha ritenuto necessario introdurre la nuova ipotesi** di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso irriguo? È possibile che il legislatore:

- abbia voluto **precisare le caratteristiche** che, in ambito agricolo, devono possedere le vasche di raccolta liberamente eseguibili;
- ritiene che la previsione di cui alla lett. e-ter) valga per i **casi diversi** dall'utilizzo di acque piovane in agricoltura.

>> Approfondisci con il volume [Il Testo Unico dell'Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori](#) <<

Vasche raccolta acqua in edilizia libera: requisiti

In merito all'esegesi della norma, appare evidente che **sono richiesti i seguenti elementi**, da riscontrare caso per caso:

- **assenza di alimentazione idraulica diretta**: l'unica modalità di rifornimento delle vasche deve essere legata alla pioggia;
- **finalità agricola** nell'uso delle acque piovane: ciò significa che le vasche possono anche integrarsi in impianti idraulici agricoli esistenti;
- **volume massimo di 50 mc di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato**: questo significa che, ai fini del rapporto, non rilevano quelle aree che restano incolte e che, pur se qualificabili come agricole, non sono specificatamente utilizzate per la coltivazione (ad esempio, le aree con vegetazione spontanea).

In assenza di dette condizioni, evidentemente, **non si è dinanzi ad attività edilizia libera**. A conferma è sufficiente ricordare che, secondo il TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 26 febbraio 2021, n. 528, “una vasca realizzata per **funzioni estetiche** di coltivazione delle ninfee da parte di un imprenditore agricolo, attraverso la modifica e modellazione di un canale

irriguo esistente, **non è opera qualificabile come attività edilizia libera** perché, in ragione delle finalità estetiche, non si ravvisa la stretta pertinenzialità con l'esercizio dell'attività agricola".

I precedenti legislativi

L'utilizzo "libero" di vasche in agricoltura non è, comunque, una novità: ad esempio, secondo il TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 novembre 2020, n. 1590, rientra nell'attività edilizia libera la realizzazione di una **vasca interrata per la raccolta dei liquami**.

Ma anche la **legislazione regionale**, in alcune occasioni, si occupa delle vasche di raccolta in agricoltura; ad esempio:

- l'art. 136, comma 2, lett. d), della **Legge Regione Toscana** 10 novembre 2014, n. 65, qualifica come **attività edilizia semi-libera** la realizzazione di "*vasche di raccolta delle acque a fini irrigui*", per la cui realizzazione viene richiesta una **preventiva comunicazione**, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato allo sportello unico, comprensiva dell'identificazione dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di intervento;
- l'art. 15, comma 2, lett. e), della **Legge Regione Sardegna** 11 ottobre 1985, n. 23, qualifica come attività edilizia **semi-libera** la realizzazione di "*vasche di approvvigionamento idrico*", per la cui realizzazione viene richiesta una **comunicazione di inizio lavori**.

Serve autorizzazione paesaggistica? No.

Un'altra considerazione riguarda l'**eventuale necessità di autorizzazione paesaggistica** per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso irriguo: ebbene, tale necessità viene **esclusa** dalla giurisprudenza (TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 27 febbraio 2023, n. 111), secondo cui "i singoli sistemi di raccolta di acqua a uso irriguo ben possono rientrare nella ulteriore esclusione di cui all'Allegato A.15" del DPR n. 31/2017 (ricordiamo che l'Allegato A contiene i casi di attività/opere per le quali non è richiesta l'autorizzazione in discorso).

Fonte: <https://ediltecnico.it/vasche-raccolta-acqua-edilizia-libera/>